



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II"

Via Benedetto D'Acquisto, 33 - 90046 Monreale (PA)

- 091/6404489 C.F. 97165530821

www.icsguglielmosecondo.edu.it - e-mail paic86400r@istruzione.it - e-mail paic86400r@pec.istruzione.it

I.C.S. - "GUGLIELMO II"-MONREALE
Prot. 0007472 del 28/09/2023
V (Uscita)

**Al personale Docente
Alle famiglie degli alunni
AI DSGA
Al personale ATA**

Oggetto: Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola

Si invitano tutti i docenti e i genitori degli studenti a prestare particolare attenzione alla tematica in oggetto.

Come previsto dalla normativa europea, il Regolamento UE n. 852/2004 relativo all'igiene sui prodotti alimentari, pensata ed emanata anche in funzione di un fattore determinante, l'aumento delle intolleranze e delle allergie alimentari, in Italia è severamente proibita l'introduzione di cibo artigianale a scuola per utilizzo collettivo, e in generale di alimenti di cui non si può risalire alla provenienza o alle proprietà degli ingredienti presenti, le modalità di conservazione e altri fattori determinanti per la sicurezza alimentare.

L'alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza. La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all'interno delle classi richiama alcune problematiche, tra le quali:

- il forte aumento di casi di bambini/ragazzi allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
- la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
- la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo "insieme", tuttavia l'introduzione nell'Istituto di alimenti, incluse le caramelle, comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili, e per la scuola stessa il rischio di imbattersi in forti sanzioni secondo le recenti normative alimentari.

Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, e previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si dispone quanto segue:

- I genitori degli alunni dovranno tempestivamente mettere a conoscenza la scuola e i docenti di eventuali casi di allergie/intolleranze dei propri figli;
- il divieto assoluto di introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata dai genitori al proprio figlio/a, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergia;
- non è consentito festeggiare nella scuola, in orario scolastico, compleanni e ricorrenze che comportino consumo da parte degli alunni di alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività commerciali, ma **esclusivamente prodotti confezionati muniti di etichetta e che non contengono sostanze note come allergizzanti** per i bambini a cui sono proposte.

E' escluso conseguentemente il consumo di **caramelle** e cibi di altra provenienza a Scuola, **eccetto la merenda fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio.**

Si sottolinea, infine, che ciascun **insegnante**, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, in orario scolastico, quando i bambini/ragazzi sono affidati alla scuola, **si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni e i pericoli che questi possano causare all'alunno**, pertanto è vietato introdurre cibi nella scuola che non siano **prodotti confezionati con etichetta a norma**, che evidenzii la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione.

Si dispone, inoltre, il divieto di distribuire caramelle.

Deroghe possibili:

– **Attività laboratoriali di preparazione di alimenti per scopi didattici.**

II DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa IRENE BORNELLI
